

ALLEGATO 2

CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI CON DISABILITÀ NELLE SCUOLE E PER LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO NEL PERIODO ESTIVO E EXTRASCOLASTICO - PERIODO DAL 01.09.2020 AL 31.08.2022

Art.		
1	-	Oggetto dell'affidamento
2	-	Caratteristiche dei servizi
3	-	Funzioni del personale
4	-	Requisiti del Personale
5	-	Formazione
6	-	Modalità di gestione del Servizio
7	-	Modalità di gestione delle assenze degli utenti, delle uscite sul territorio e dei viaggi d'istruzione.
8	-	Modalità di gestione delle sostituzioni per assenze del personale
9	-	Diritto di sciopero
10	-	Codice di Comportamento
11	-	Trattamento dei dati
12	-	Obblighi a carico dell'Appaltatore
13	-	Clausola sociale di prioritario riassorbimento di personale del precedente Appaltatore
14	-	Indirizzi – verifiche – controlli
15	-	Durata dell'appalto
16	-	Valore dell'appalto e pagamenti corrispettivi
17	-	Revisione periodica del corrispettivo
18	-	Verifica di conformità del servizio
19	-	Verifiche periodiche e controlli
20	-	Responsabilità
21	-	Sicurezza - Duvri
22	-	Assicurazioni
23	-	Garanzia fideiussoria e spese contrattuali
24	-	Inadempimenti – Cause di risoluzione – Sospensione - Diritto di recesso
25	-	Penalità
26	-	Cessione del contratto e cessione dei crediti maturati in relazione all'esecuzione del contratto
27	-	Subappalto
28	-	Esecuzione in danno
29	-	Foro competente
30	-	Spese
31	-	Obblighi in tema di tracciabilità
32	-	Norma di rinvio
33	-	Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip

Articolo 1 - Oggetto dell'affidamento

Il presente capitolato disciplina la gestione complessiva del Servizio di Integrazione prescolastica, scolastica ed extrascolastica degli alunni e degli studenti con disabilità, certificati ai sensi della Legge 104/1992 e ss.mm.ii. e della Legge Regionale Emilia Romagna 4/2008, residenti nel Comune di Russi, attraverso le seguenti prestazioni:

Sostegno ai percorsi di inclusione nel nido d'infanzia comunale e nella scuola dell'Infanzia statale;

Sostegno all'intervento nella scuola Primaria e nella Secondaria di 1° grado;

Sostegno all'intervento nella Scuola Secondaria di 2° grado e Formazione Professionale;

Sostegno ai percorsi inclusivi nei Centri Ricreativi Estivi e nel Centro Ricreativo Invernale Paradiso.

L'intervento di sostegno deve realizzarsi attraverso azioni di integrazione scolastica individualizzata, effettuati dagli educatori che, in un'ottica di sostegno diffuso, collaborano con gli insegnanti curricolari e con gli insegnanti di sostegno, sia attraverso attività laboratoriali a piccoli gruppi che coinvolgono anche alunni non certificati in un'ottica di integrazione, centrate su percorsi

collegati alla progettazione didattica e supportati da strategie comunicative e cognitive finalizzate all'inclusione.

I servizi di cui sopra si svolgono, di norma, nel nido d'infanzia comunale e nelle scuole dell'Istituto Comprensivo "A.Baccarini" del Comune di Russi e nelle scuole secondarie di secondo grado dei comuni limitrofi.

Nei Centri Ricreativi Estivi e nel Centro Ricreativo Paradiso Invernale il servizio è finalizzato a promuovere lo sviluppo psicofisico e l'inclusione sociale dei bambini con disabilità, attraverso tutti gli interventi educativi descritti nel presente capitolato.

Articolo 2 - Caratteristiche dei servizi

Il Servizio per l'integrazione scolastica degli alunni e degli studenti con disabilità che si intende affidare, avendo come riferimento le funzioni sopra descritte, deve realizzarsi attraverso gli interventi, di norma individuati e previsti nel PEI.

1) Sostegno ai percorsi di inclusione nel nido d'infanzia comunale e nella scuola dell'Infanzia statale

Il sostegno educativo nella fascia 0/6 anni si inserisce nella normale gestione dell'attività della sezione ed è finalizzato a promuovere lo sviluppo psico - fisico e l'inclusione sociale dei bambini con disabilità, attraverso interventi educativi che concorrono a garantire:

- la costruzione dell'identità individuale e lo sviluppo graduale ed armonico, per favorire nel bambino la maturazione della fiducia in sé stesso, nei confronti dell'altro e dell'ambiente;
- la messa in atto degli interventi educativi necessari per la prevenzione di disagi socio- educativi conclamati;
- la facilitazione degli interventi specialistici necessari (psicologico, riabilitativo, fisioterapico, logopedico ecc);
- il supporto operativo alle attività educative e ludiche organizzate, finalizzato al miglioramento ed alla stimolazione dell'autonomia e all'incremento degli apprendimenti socio educativi;
- la mediazione comunicativa e relazionale fra il bambino, i compagni e/o gli altri soggetti adulti presenti;
- il rapporto con la famiglia naturale o affidataria ed il sostegno alla famiglia nella funzione genitoriale;
- il rapporto con i Servizi Specialistici di riferimento (Neuropsichiatria Infantile, Pediatria di comunità);
- l'utilizzo di strumenti educativi e didattici facilitanti i percorsi di inclusione, sulla base delle indicazioni del neuropsichiatra di riferimento.

2) Sostegno all'intervento nella scuola Primaria, Secondaria di 1° e 2° grado, Formazione Professionale

Il sostegno educativo è svolto da educatori, che supportano l'azione dell'insegnante curricolare e dell'insegnante di sostegno assicurando l'assistenza "specialistica" - agli alunni disabili - nel promuovere l'autonomia personale e la comunicazione, favorendo la partecipazione dell'alunno alle attività previste nel PEI, ai progetti volti a migliorare l'integrazione nel sistema scolastico, la continuità delle azioni educative e assistenziali, come definiti dalla Legge 104/1992 e ss.mm.ii., dall'Accordo di Programma provinciale attuativo della stessa legge, dal D.Lgs. 66/2017 e secondo le competenze in esso individuate, al fine di realizzare l'integrazione scolastica e la socializzazione dell'alunno disabile, rispetto a tutte le attività scolastiche, formative e ricreative previste dal Piano dell'offerta Formativa della Scuola.

L'azione può sostanziarsi attraverso due principali tipologie di intervento:

- Interventi di integrazione scolastica individualizzata, che devono essere effettuati da educatori che, collaborando con il corpo docente, sostengano l'alunno con disabilità nella sfera della comunicazione personale e dell'autonomia.

L'intervento deve prevedere, inoltre, attività di osservazione e di collaborazione con gli specialisti della Neuropsichiatria Infantile e Adulti, la Pediatria Ospedaliera ecc., per la definizione del PDF e del PEI e la relativa predisposizione delle documentazioni individuali finalizzate al corretto passaggio delle informazioni (es. Scheda Utente).

- Attività laboratoriali in piccoli gruppi finalizzate all'integrazione dell'alunno e/o dello studente disabile. Questa tipologia di servizio prevede la possibilità di mettere in campo esperienze integrative alle tematiche curriculari e/o di affrontare le medesime attraverso l'attivazione di strategie comunicative e cognitive complementari a quelle consuete consentendo a tutti gli alunni di inserirsi e riconoscersi nel gruppo.

3) Sostegno ai percorsi inclusivi nei Centri Ricreativi Estivi e nel Centro Ricreativo Invernale Paradiso

I Centri Ricreativi Estivi si svolgono nel periodo indicativamente compreso fra il 10 giugno ed il 31 agosto. Il Centro Ricreativo Invernale Paradiso si svolge dalla seconda metà di ottobre al termine dell'attività scolastica. Tale servizio consiste nel fornire adeguato sostegno all'inclusione dei minori disabili presso i Centri estivi regolarmente funzionanti nel Comune di Russi e presso il Centro Invernale Paradiso. Il servizio è finalizzato a promuovere lo sviluppo psico-fisico e l'inclusione sociale dei bambini con disabilità, attraverso tutti gli interventi educativi descritti nel presente capitolato.

Articolo 3 - Funzioni del personale

L'educatore, in adempimento agli artt 12 e 13 della Legge 104/1992 e ss.mm.ii., opera per l'effettiva integrazione scolastica e sociale degli alunni con disabilità, attraverso il potenziamento dell'autonomia della comunicazione personale e della relazione dell'alunno; pertanto pone in essere tutte le azioni che si rendono necessarie al raggiungimento di tale fine.

Ai sensi del D.Lgs. 66/2017 art. 3 comma 5 lettera a), le principali funzioni del personale educativo assegnato ai diversi contesti inclusivi, sono di seguito elencate:

- contribuisce alla stesura del PEI, in collaborazione con tutte le figure previste dall'Accordo di Programma provinciale, concorrendo all'individuazione delle potenzialità, degli obiettivi, delle difficoltà, delle strategie e delle metodologie per il potenziamento e/o mantenimento delle abilità relazionali, comunicative e dell'autonomia, e alla sua verifica;
- collabora, sotto la diretta responsabilità didattica dei docenti di sostegno, in continuità con gli insegnanti curricolari, all'effettiva partecipazione dell'alunno a tutte le attività scolastiche, didattiche, ricreative e formative fornendo adeguato supporto all'autonomia e alla comunicazione personale dell'alunno;
- nell'ambito di attività che richiedono un supporto delle funzioni socio-relazionali e/o una facilitazione della comunicazione, collabora con tutti i docenti presenti, agendo, su indicazioni specifiche, anche sugli apprendimenti;
- partecipa, su richiesta della Scuola, agli incontri con professionisti della Neuropsichiatria Infantile o di altri specialisti interessati, agli incontri istituzionali previsti dalla scuola;
- collabora, in base a quanto previsto nel PEI, alla stesura della relazione finale sul percorso dell'alunno, quando prevista;
- collabora con i terapisti della riabilitazione nell'individuazione degli ausili necessari alla creazione delle condizioni migliori per la permanenza dell'alunno all'interno della scuola;
- sulla base delle indicazioni contenute nel PEI dell'alunno, utilizza nel contesto scolastico gli ausili con valenza assistenziale (carrozze, deambulatori, ecc.);
- accompagna l'alunno negli spostamenti esterni all'edificio scolastico, consentendogli di accedere a tutti gli spazi e a tutte le attività previste, nelle uscite, nei viaggi d'istruzione e nelle attività programmate previste nel PEI, in accordo con la Stazione Appaltante;
- affianca gli alunni durante il momento della mensa, attuando percorsi educativi che contribuiscano al raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile e di una corretta educazione alimentare. Anche in questo caso, per quanto possibile, si richiede di seguire un modello organizzativo che ottimizzi le risorse del personale;
- affianca l'alunno nelle attività finalizzate all'igiene della propria persona, attivando percorsi educativi che consentano il raggiungimento della maggior autonomia possibile;
- collabora alla predisposizione degli spazi scolastici specificamente destinati alle attività di integrazione scolastica;
- pone in essere tutte le altre azioni non elencate, ma che si rendono necessarie per un concreto supporto alla persona.

Il Servizio oggetto del presente appalto deve garantire la fornitura del servizio di coordinamento mediante l'impiego di almeno un coordinatore psicopedagogico, per il coordinamento delle attività del proprio personale e come interfaccia con la Stazione Appaltante.

Il coordinatore deve avere competenza nella gestione del gruppo di lavoro degli educatori, deve fungere da raccordo tra educatori e Stazione Appaltante e deve presenziare a tutti i Tavoli Interistituzionali e/o previsti dall'Accordo di Programma provinciale, quando richiesto dalla Stazione Appaltante. Deve presenziare inoltre al

Tavolo delle Agenzie Educative istituito dal Comune di Russi, quando richiesto dalla Stazione Appaltante.

Il monitoraggio dei percorsi inclusivi in atto, in capo alla Stazione Appaltante, può essere effettuato con il supporto del coordinatore referente dell'Appaltatore, qualora richiesto.

Tutte le ore necessarie per lo svolgimento delle attività del presente articolo, ad esclusione delle ore frontali con gli alunni, sono a totale carico dell'Appaltatore.

Articolo 4 - Requisiti del Personale

Il personale impegnato nella realizzazione degli interventi e servizi di cui sopra, deve essere fornito delle qualifiche professionali prescritte dalle normative nazionali e regionali vigenti; ed essere costantemente aggiornato e professionalmente adeguato alle caratteristiche dei servizi, per poter efficacemente gestire le evoluzioni professionali, organizzative ed operative e garantire che i servizi siano dotati del migliore livello qualitativo possibile.

Ogni educatore dovrà, inoltre, possedere adeguata formazione e competenze, in relazione alla diagnosi dell'alunno/studente, di cui ha ricevuto incarico di sostegno scolastico.

In particolare, l'educatore dovrà essere in possesso delle seguenti competenze e capacità:

- educative-relazionali di aiuto alle persone;
- di osservazione, di rilevazione di bisogni e di risorse al fine di poter utilmente partecipare alla definizione dei progetti d'intervento individualizzati;
- di rapporto e di collaborazione con gli altri, intesi come individui e come istituzioni;
- di lettura del contesto in cui si opera;
- di saper individuare sia le aree di autonomia che quelle di collaborazione e di saperle gestire adeguatamente.

Ai sensi dell'art. 25-bis del D.P.R. 313/2002 l'Appaltatore ha l'obbligo di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale per le persone che svolgono attività professionali che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività, che comportino contatti diretti e regolari con minori, ovvero l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori e la misura di sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori. Inoltre, non si devono trovare nelle situazioni di cui agli artt. 5 e 8 della Legge 38/2006 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet".

Inoltre l'Appaltatore dovrà attestare l'immunità da condanne penali, con specifico riferimento al comma precedente, nonché la regolarità dei singoli rapporti di lavoro e dei versamenti assicurativi e previdenziali.

Le funzioni di coordinamento del servizio devono essere svolte da personale con specifica formazione psico-pedagogica con Diploma di Laurea in Psicologia o Scienze della Formazione, con esperienze maturate nell'ambito di interventi in contesti scolastici nell'età evolutiva di riferimento di almeno 2 anni.

L'Appaltatore dovrà garantire la presenza di figure "Jolly", aventi le medesime suddette caratteristiche degli educatori, per le sostituzioni temporanee.

Articolo 5 - Formazione

L'Appaltatore deve garantire la formazione obbligatoria (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. relativo alla sicurezza), la formazione e l'aggiornamento tecnico-specialistico del personale, anche sulla base di indicazioni e richieste della Stazione Appaltante. Per gli educatori con funzione di sostituzione definitiva deve essere garantito, per quanto possibile, un percorso di affiancamento con l'educatore uscente.

L'Appaltatore si impegna altresì a presentare, annualmente, entro l'inizio dell'anno scolastico, il Piano annuale della formazione del personale educativo, con riferimento a quanto sopra descritto, strutturato secondo quanto offerto in sede di gara, per tutto il personale educativo. Il piano deve prevedere un minimo di 12 ore di formazione annue per ogni educatore, compresi gli educatori "jolly". Inoltre, al termine dell'anno scolastico, l'Appaltatore dovrà produrre una relazione consuntiva relativamente ai percorsi formativi svolti.

I costi di tutta la formazione prevista dal presente articolo sono a totale carico dell'Appaltatore.

Articolo 6 - Modalità di gestione del Servizio

La Stazione Appaltante, al termine dei Tavoli Interistituzionali previsti dall'Accordo di Programma provinciale e degli incontri programmatori con il coordinamento pedagogico comunale individua il fabbisogno complessivo delle ore da assegnare ai minori individuati.

Invia quindi formale richiesta all'Appaltatore al fine di permettere l'individuazione degli educatori necessari per

l'anno scolastico con l'indicazione delle scuole dove essere svolto il servizio e il numero delle ore giornaliere o settimanali.

Entro i primi 10 giorni del mese di settembre, l'Appaltatore deve inviare un prospetto riepilogativo delle assegnazioni degli educatori ai singoli casi completo di dati anagrafici, titoli di studio, ore e sede di assegnazione. Ogni tre mesi, e comunque ogni qualvolta la Stazione Appaltante lo richiama, l'Appaltatore deve fornire i prospetti riepilogativi relativi alle assegnazioni orarie ed all'effettivo espletamento del servizio.

Entro il mese di dicembre, ogni Istituzione Scolastica definisce, con la collaborazione degli educatori, il PEI di ciascun alunno diversamente abile.

Entro il mese di febbraio e al termine dell'attività educativa/didattica, l'Appaltatore dovrà presentare alla Stazione Appaltante una relazione dettagliata sul servizio effettuato al fine di permettere alla medesima la valutazione dell'andamento delle attività.

Per quanto riguarda il sostegno ai percorsi inclusivi nei Centri Ricreativi Estivi e nel Centro Invernale Paradiso la Stazione Appaltante, almeno 10 giorni prima dell'avvio dei servizi, comunica i nominativi degli utenti e il relativo fabbisogno orario, al fine di permettere l'individuazione del personale educativo necessario.

L'Appaltatore, nei tempi compatibili con l'avvio del servizio, deve inviare un prospetto riepilogativo delle assegnazioni degli educatori ai singoli casi completo di dati anagrafici, titoli di studio, ore e sede di assegnazione ed è tenuto a garantire, per quanto possibile, la continuità degli educatori referenti per i singoli casi.

L'Appaltatore si impegna ad attuare gli interventi educativi finalizzati alla realizzazione degli obiettivi dei PEI, secondo articolazioni orarie, anche non continuative, nel contesto degli orari di apertura dei singoli servizi e scuole e secondo le indicazioni specifiche della Stazione Appaltante.

Tutte le attività sono da rendersi secondo il calendario di funzionamento dei servizi e delle scuole e pertanto non sono da erogarsi durante i periodi di chiusura degli stessi, per festività, sospensione o interruzioni dovute a elezioni, calamità naturali, caso fortuito o forza maggiore.

Per detti periodi di tempo l'Appaltatore non ha diritto a percepire alcun corrispettivo e/o rimborso.

Gli standard minimi di qualità dei servizi/attività oggetto del presente appalto sono quelli risultanti dalle prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto, dalle normative vigenti in materia, nonché dagli elaborati progettuali offerti in sede di gara. Tali standard minimi definiscono il livello di qualità che deve essere assicurato e rispettato nello svolgimento del servizio, e potranno essere integrati solo in senso migliorativo, sulla base di eventuali proposte migliorative dei servizi, offerte dall'Appaltatore in sede di gara e ritenute utili dalla Stazione Appaltante.

Articolo 7 - Modalità di gestione delle assenze degli utenti, delle uscite sul territorio e dei viaggi d'istruzione

Assenze

Negli interventi di sostegno, in caso di assenza programmata dell'utente assegnato, non è prevista la remunerazione del servizio, pertanto l'educatore è a disposizione dell'Appaltatore del presente appalto.

Negli interventi di sostegno, in caso di assenza non preventivata dell'utente assegnato, l'educatore dovrà attenersi a quanto segue:

- nei servizi educativi 0-6 anni (nido e scuola dell'infanzia) e nei servizi ricreativi: il primo giorno di assenza è prevista la remunerazione del servizio secondo la pianificazione oraria definita; l'educatore, in accordo con il Coordinatore del Servizio dell'Appaltatore può utilizzare le ore corrispondenti per attività di programmazione, documentazione, e/o eventualmente accantonare le stesse per riunioni di equipe, attività di verifica e gestione sociale del caso.

Dal secondo giorno di assenza dell'utente, viene sospesa la remunerazione del servizio, pertanto l'educatore è a disposizione dell'Appaltatore;

- nei servizi di appoggio scolastico (scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado): nei primi tre giorni di assenza è garantita la retribuzione, secondo la pianificazione oraria prevista per quell'utente; l'educatore, in accordo con il Coordinatore del Servizio dell'Appaltatore può utilizzare le ore corrispondenti, per attività di programmazione, documentazione, e/o eventualmente accantonare le stesse per riunioni di équipe: attività di verifica e gestione sociale del caso.

Dal quarto giorno di assenza dell'utente, viene sospesa la remunerazione del servizio, pertanto l'educatore è a disposizione dell'Appaltatore.

Uscite sul territorio e viaggi d'istruzione

- durante l'effettuazione di uscite didattiche sul territorio che si svolgono nell'arco dell'orario giornaliero d'assistenza educativa, la presenza degli educatori si considera implicitamente autorizzata;

- per le uscite didattiche di un giorno, che necessitano di un incremento dell'orario giornaliero di assistenza educativa, l'educatore potrà partecipare, se la sua presenza sarà ritenuta necessaria e richiesta espressamente dalla

scuola;

- la scuola che richiede la presenza dell'educatore dovrà inviare alla Stazione Appaltante, la richiesta di partecipazione;
- tutte le ore di prestazione eccedenti il monte-ore settimanale, saranno poi recuperate con modalità e tempi da concordare con la scuola, all'interno del monte-ore mensile destinato allo studente.

Articolo 8 - Modalità di gestione delle sostituzioni per assenze del personale

In tutti i casi in cui l'assenza del personale educativo sia riconducibile a motivi previsti dai Contratti Nazionali di Lavoro, ad eccezione delle ferie, che non saranno concesse nei periodi di apertura dei servizi e delle scuole, l'Appaltatore garantisce la sostituzione tempestiva, al massimo entro il 2^o giorno di assenza dell'educatore. La sostituzione dal primo giorno potrà essere inderogabilmente richiesta dalla Stazione Appaltante per motivate situazioni.

Per rispondere con tempestività ed adeguatezza alle esigenze di sostituzione l'Appaltatore garantisce:

- la presenza di un numero congruo di "educatori jolly" addetti alle sostituzioni;
- la reperibilità telefonica, anche oltre l'orario di ufficio, di un referente dell'Appaltatore e/o del coordinatore psico-pedagogico della stessa, anche attraverso strumenti atti a tale scopo, negli orari di funzionamento dei servizi;
- la predisposizione di una Scheda Utente, che sintetizzi le informazioni essenziali sull'alunno ed il suo progetto individualizzato, le caratteristiche salienti del funzionamento individuale, le modalità di comunicazione, le avvertenze nell'alimentazione o di tipo assistenziale, al fine di garantire una adeguata informazione agli educatori incaricati per la sostituzione.

La sostituzione definitiva di un educatore, in particolare, potrà essere richiesta in forma scritta dalla Stazione Appaltante in caso di accertate inadempienze, o anche in via cautelativa, e/o nel caso in cui si sia determinata una incompatibilità ambientale per l'educatore o comunque lesiva del buon andamento del servizio.

A tutela della qualità del servizio, l'Appaltatore si impegna ad effettuare con tempestività e modalità concordate con la Stazione Appaltante, la sostituzione definitiva dell'educatore, garantendo sempre adeguati passaggi di consegne.

Articolo 9 - Diritto di sciopero

Poiché le funzioni previste dal presente rapporto contrattuale investono, ai sensi della vigente legislazione, l'ambito dei servizi pubblici essenziali, l'Appaltatore si impegna ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolamentano la materia.

L'Appaltatore, nel caso di impossibilità a prestare il servizio, dovuta a scioperi del personale dipendente, si impegna a darne comunicazione scritta alla Stazione Appaltante, tramite pec, mail, telegramma o fax, nei termini previsti dall'art. 2 della Legge 146/1990 e ss.mm.ii., garantendo, comunque, le modalità di prestazioni previste dalla legge stessa, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi decentrati/territoriali.

L'Appaltatore deve garantire inoltre il rispetto delle suddette normative e dei contratti decentrati/territoriali che nel corso dell'appalto verranno emanati in materia. L'Appaltatore deve essere dotato di autoregolamentazione del diritto di sciopero analogo a quello in atto nelle scuole dove si svolge il servizio.

Articolo 10 — Codice di Comportamento

L'Appaltatore assicura il rispetto dell'art 3 del D.P.R. 62/2013 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165") che prevede l'estensione degli obblighi di condotta, previsti da tale Regolamento, per quanto compatibili, a tutti i soggetti che forniscono beni e/o servizi alla Pubblica Amministrazione, a pena di decadenza o risoluzione del rapporto; e si impegna al rispetto di quanto disposto dal Codice di comportamento del Comune di Russi, disponibile sul sito istituzionale del Comune di Russi.

Articolo 11 - Trattamento dei dati

Nell'ambito del servizio oggetto del presente capitolato l'aggiudicatario effettuerà trattamento di dati personali rispetto ai quali la Stazione Appaltante risulta Titolare del trattamento.

A tal fine l'aggiudicatario ha l'obbligo di porre in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dal Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 679/2016 (c.d. "GDPR") e tuteli i diritti degli interessati.

Con la stipula del Contratto d'appalto l'aggiudicatario assume pertanto l'obbligo di garantire il pieno rispetto delle disposizioni del GDPR e dovrà conseguentemente intendersi:

- disponibile a svolgere l'incarico di Responsabile del trattamento di dati personali conformandosi alla suddetta disciplina;

- designato, in virtù di tale disponibilità e degli obblighi di garanzia assunti, Responsabile del trattamento di tali dati sulla base di quanto specificato nel documento denominato "DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI" ed allegato al presente capitolato (allegato A).

Articolo 12 — Obblighi a carico dell'Appaltatore

L'Appaltatore si obbliga:

- ad assumere servizio entro e non oltre il 1 settembre 2020 e ad attivarsi, come da richieste della Stazione Appaltante, al fine di programmare adeguatamente l'avvio del servizio stesso: l'attività di programmazione potrebbe essere avviata fin dal mese di agosto 2020;

- a garantire la presenza e la prestazione professionale dei propri educatori;

- a garantire la piena disponibilità degli educatori con le caratteristiche professionali e in possesso dei requisiti richiesti dal presente capitolato, consentendo in qualsiasi momento le necessarie sostituzioni e turnazioni, che vanno formalmente e tempestivamente comunicate alla Stazione Appaltante;

- ad assicurare la continuità di servizio provvedendo alla sostituzione immediata degli educatori in tutti i casi in cui essa sia riconducibile a motivi previsti dal contratto collettivo di lavoro, includendo in ogni caso l'assenza per malattia, infortunio o caso analogo, assicurando un opportuno passaggio di consegne;

- in caso di sostituzione definitiva di un educatore, l'Appaltatore dovrà darne comunicazione per iscritto, prevedendo opportuni periodi e fasi di passaggio delle consegne, secondo le modalità da concordarsi con la Stazione Appaltante con un affiancamento minimo di 5 giornate. Tale affiancamento sarà a carico dell'Appaltatore. La sostituzione definitiva di un educatore è inoltre dovuta, su richiesta scritta della Stazione Appaltante, in caso di accertate inadempienze o anche in via cautelativa e, nel caso in cui si sia determinata una situazione di incompatibilità ambientale per l'educatore, o comunque lesiva del buon andamento del servizio;

- al rispetto, nei confronti del proprio personale, dei vigenti specifici contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro (art. 105 comma 9 e art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 81/2015.

Si impegna altresì:

- ad accendere apposite coperture assicurative per la responsabilità civile per danni a persone o cose conseguenti all'attività prestata e al rischio di infortunio subito dagli educatori;

- a farsi carico della formazione professionale permanente e specifica degli educatori impiegati e dei loro eventuali sostituti così come specificato all'articolo 5;

- a farsi carico di tutte le spese che siano necessarie a garantire la presenza dei suoi educatori nei luoghi di lavoro;

- a fornire e mantenere aggiornato l'elenco nominativo del personale impegnato nello svolgimento del servizio con i dati anagrafici, qualifica, titolo di studio, estremi dei documenti di lavoro ed assicurativi impegnandosi a comunicare tempestivamente al Comune di Russi ogni variazione. Tali indicazioni si applicano anche agli educatori impegnati in sostituzioni e agli educatori "jolly";

- a osservare la normativa vigente in materia di informazione, protezione e sicurezza dell'impiego e delle condizioni di lavoro, esonerando la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità in merito.

L'Appaltatore è tenuto, per quanto di propria competenza, ad assicurare che lo svolgimento del servizio avvenga nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo quanto disposto dal D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., anche in ottemperanza alle normative vigenti e che saranno approvate nei prossimi mesi relativamente al contrasto della diffusione del Covid-19.

E' tenuto inoltre all'osservanza delle disposizioni relative alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alle malattie professionali. L'Appaltatore deve comunicare, al momento della stipulazione del contratto, il nominativo del proprio Responsabile del Servizio;

- a rispettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, come previsto dal D.P.R. 62/2013, come specificato all'art. 10;
- nel caso di impossibilità a prestare il servizio, dovuta a scioperi del personale dipendente, a dare comunicazione scritta alla Stazione Appaltante, tramite mail, telegramma o fax, nei termini previsti dall'art 2 della Legge 146/1990 e ss.mm.ii., garantendo, comunque, le modalità di prestazioni previste dalla legge stessa, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi decentrati/territoriali;
- a informare tempestivamente la Stazione Appaltante di ogni eventuale problema e/o difficoltà riguardante l'esecuzione dei servizi rispetto alla scuola e alla famiglia;
- ad eseguire di ogni altro onere previsto dal presente capitolato speciale di appalto o proposto in sede di gara;
- ad eseguire le prestazioni previste dal presente capitolato speciale d'appalto o proposte in sede di gara attraverso l'utilizzo di propri mezzi e risorse in misura sufficiente ed adeguata e con gestione a proprio rischio.

La Stazione Appaltante è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità per mancato rispetto di obblighi di legge e contrattuali, assunti verso terzi dall'Appaltatore nello svolgimento del servizio oggetto di contratto, o per danni comunque causati ad utenti del servizio o a terzi e ai loro beni, mobili ed immobili, dal personale del medesimo Appaltatore; è altresì esonerata da responsabilità per eventuali danni e infortuni che il personale impiegato, anche volontario, dovesse subire.

Qualora l'Appaltatore sia una cooperativa sociale ex Legge 381/91 si ribadisce l'applicabilità del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro con particolare riferimento all'art 37 "Cambi di Gestione".

In applicazione di quanto previsto all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 all'Appaltatore è fatto divieto di concludere contratti o conferire incarichi di attività lavorativa o professionale ai soggetti indicati nell'art 53, comma 16-ter del D.Lgs 165/2001 (ex dipendenti pubblici cessati dal rapporto di pubblico impiego che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni a cui sono equiparati anche i titolari di incarichi di cui al D.Lgs. 39/2013 ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'Amministrazione stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato od autonomo) nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Articolo 13 — Clausola sociale di prioritario riassorbimento di personale del precedente Appaltatore

Nel caso in cui a seguito dello svolgimento della presente gara si verificasse un cambio di gestione nel servizio, il nuovo Appaltatore è tenuto ad assorbire nel proprio organico tutto il personale dedicato all'appalto già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente a condizione che:

- i lavoratori siano disponibili;
- il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione scelta dall'Appaltatore subentrante.

Tale clausola deve essere sottoscritta al momento della presentazione dell'offerta prevista dalla presente gara d'appalto in applicazione dell'articolo 100, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Nella documentazione di gara, il concorrente dovrà allegare all'offerta, un progetto di assorbimento di detto personale, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che ne beneficeranno ed alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico), oppure dovrà indicare le circostanze per cui l'assorbimento non è realizzabile.

La mancata presentazione del progetto o l'indicazione delle circostanze sopra esplicitate, equivale alla mancata accettazione della clausola sociale e conseguente volontà di presentare un'offerta condizionata, inammissibile per le gare pubbliche, circostanza che impone l'esclusione dalla gara stessa.

Qualora l'Appaltatore sia una cooperativa sociale ex Legge 381/1991, si ribadisce l'applicabilità del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro con particolare riferimento all'art. 37 "Cambi di Gestione".

La Stazione Appaltante non sarà responsabile della concreta applicazione di questa clausola e non rilascerà valutazioni né certificazioni finalizzate all'applicazione della presente clausola: le valutazioni necessarie alla concreta applicazione sono di esclusiva competenza dell'Appaltatore subentrante.

Articolo 14 - Indirizzi - verifiche - controlli

La Stazione Appaltante, provvederà a comunicare tempestivamente all'impresa aggiudicataria, il nominativo del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (d'ora in poi anche denominato DEC), che costituirà il riferimento per l'Appaltatore per l'esecuzione della prestazione.

La Stazione Appaltante, inoltre, si impegna a fornire le indicazioni necessarie al personale utilizzato per l'assolvimento delle prestazioni richieste, nonché ad informare l'Appaltatore qualora sopravvengano modifiche della propria struttura organizzativa.

La verifica del servizio verrà effettuata dalla Stazione Appaltante, la quale, anche in collaborazione con gli Istituti Scolastici, potrà disporre in qualsiasi momento i controlli ritenuti necessari al fine di garantire la rispondenza del servizio ai criteri stabiliti dal presente capitolato.

Articolo 15 - Durata dell'appalto

Il contratto avrà la durata di due (2) anni scolastici, a decorrere dal 1 settembre 2020 fino al 31 agosto 2022.

Alla scadenza del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovarlo, alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo di un (1) anno scolastico.

Le condizioni per il rinnovo dell'affidamento dovranno essere uguali a quelle del contratto d'appalto, salvo riguardo al corrispettivo che potrà essere aggiornato con le modalità di cui ai successivi articoli.

L'Appaltatore è inoltre tenuto, su richiesta della Stazione Appaltante inviata 30 giorni prima della scadenza del contratto — mediante PEC — a proseguire il rapporto per il tempo strettamente necessario per il completamento della nuova procedura di gara e comunque per un periodo non superiore a quattro mesi, alle medesime condizioni fissate dal contratto, in conformità alla normativa vigente in materia. L'Appaltatore dovrà dare la propria disponibilità, anche nelle more della sottoscrizione del contratto di appalto, all'avvio delle prestazioni non oltre il 01/09/2020.

Sarà pertanto necessario che l'aggiudicatario si attivi come da richieste del DEC al fine di programmare adeguatamente l'avvio del servizio stesso: l'attività di programmazione potrebbe essere avviata fin dagli ultimi 10 giorni del mese di agosto 2020.

Al termine dell'appalto l'Appaltatore si impegna a garantire il passaggio graduale delle consegne, per un periodo di almeno venti giorni, all'eventuale altro Appaltatore.

Articolo 16 - Valore dell'appalto e pagamenti corrispettivi

L'importo stimato complessivo dell'appalto — che tiene conto ai sensi dell'art 35 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di tutte le opzioni previste ammonta ad Euro 746.865,92 ed è determinato come segue:

- importo stimato per il servizio per l'integrazione scolastica per alunni con disabilità nelle scuole e per le attività di supporto nel periodo estivo e extrascolastico per il periodo 1/09/2020 - 31/08/2022, per presunte 16140 ore alla tariffa oraria di Euro 23,36 (IVA esclusa) per una stima complessiva pari ad Euro 377.030,40 (IVA esclusa);

- importo stimato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 comma 1 lettera a) e dell'art. 106 comma 12, per l'opzione relativa ad un aumento delle quantità richieste fino ad un massimo di un quinto in aumento dell'importo contrattuale calcolato come il 20%: Euro 75.406,08 (IVA esclusa) prevista anche per l'ipotesi di rinnovo;

- ipotesi di rinnovo per n. 1 anno scolastico, comprensivo dell'incremento del quinto: Euro 226.218,24 (IVA esclusa);

- ipotesi di proroga tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 comma 11, per un massimo di quattro mesi: Euro 68.211,20 (IVA esclusa).

L'entità ed il volume del servizio indicata nel presente capitolato ha valore indicativo e non vincolante per la Stazione Appaltante: il presente contratto si intende a misura e verranno remunerate esclusivamente le prestazioni richieste e rese.

Rispetto a tutte le opzioni contrattuali previste nei documenti di gara, qualora la Stazione Appaltante decida di esercitarle, l'Appaltatore è tenuto ad eseguirle agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti per le prestazioni oggetto principale del contratto.

Tutte le prestazioni svolte dall'Appaltatore saranno riconosciute alla tariffa risultante dall'offerta ed il corrispettivo per i servizi sarà determinato sulla base della tariffa oraria al netto del ribasso percentuale offerto e l'importo spettante sarà commisurato alle ore frontali effettivamente svolte mensilmente ed autorizzate dalla Stazione Appaltante. Tutti i servizi e le modifiche ai servizi effettuati senza l'autorizzazione preventiva della Stazione Appaltante non saranno riconosciuti né daranno titolo a pagamento o rimborsi di sorta e, su richiesta del RUP l'Appaltatore dovrà immediatamente provvedere - a proprie spese - al ripristino della situazione preesistente.

Il Comune può disporre variazioni al contratto, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi previsti dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. art. 106.

Per ore frontali si intendono esclusivamente le ore di servizio effettuato dagli educatori sulla base delle assegnazioni orarie concordate con il DEC. Ogni altro onere e debito orario, relativo alle attività di coordinamento, formazione, verifica del PEI, passaggio a diverso ordine di scuola, altre attività non frontali

(incontri e partecipazione a riunioni con specialisti di riferimento o organismi istituzionali coinvolti), tempi di raggiungimento dei servizi scolastici e tempo di spostamento da un servizio all'altro, passaggio di consegne in caso di sostituzione dell'educatore, nonché ad ogni altra e qualsivoglia attività necessaria per lo svolgimento del servizio sono compresi nel costo orario e ivi remunerati. Per tali attività non si riconosceranno altri oneri o ore di servizio e sono escluse dal computo delle ore remunerate.

L'Appaltatore deve presentare alla Stazione Appaltante, alla chiusura di ogni mese, entro i primi 10 giorni lavorativi del mese successivo, il rendiconto analitico delle ore effettivamente svolte nel corso del mese di riferimento, suddividendole per le seguenti tipologie di attività:

sostegno educativo scolastico;

sostegno educativo extrascolastico;

al fine di ottenere, da parte della Stazione Appaltante, l'autorizzazione all'emissione delle fatture.

Ai sensi dell'art 102 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il DEC svolge le attività previste dal medesimo articolo, compresa la verifica tecnico contabile, entro 30 giorni dalla consegna del rendiconto mensile, volta ad accertare la regolare esecuzione e la conformità del servizio alle prescrizioni contrattuali.

A seguito del buon esito delle verifiche di conformità, e comunque decorsi i 30 gg di cui sopra, senza che il DEC abbia formalizzato contestazioni al rendiconto presentato, l'Appaltatore emetterà le fatture per i corrispettivi dovuti; il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario a 45 gg dalla data di ricevimento della fattura elettronica: sempre che non siano pervenute segnalazioni e non sia stata constatata l'irregolarità del servizio.

La mancata presentazione dei rendiconti analitici delle ore svolte, nei termini previsti, comporta la non accettazione della fattura poiché rende impossibile l'attività di controllo delle prestazioni fatturate.

La liquidazione sarà effettuata tramite bonifico bancario, previa acquisizione dagli enti competenti della documentazione per l'accertamento della regolarità contributiva dell'Appaltatore. Qualora l'Appaltatore non sia in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi risultanti dal DURC, prima di procedere al pagamento del corrispettivo la Stazione Appaltante potrà attivare l'intervento sostitutivo di cui all'art 30 del D Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Come disposto dall'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. va operata la ritenuta dello 0,50%, che sarà svincolata in sede di liquidazione finale, previa verifica di conformità finale della regolarità del servizio e il rilascio del DURC.

Le fatture dovranno essere intestate a: Comune di Russi, Piazza Farini 1, 48026 Russi (Ra) P.I. 00246880397.

La Stazione Appaltante potrà ricevere esclusivamente fatture in formato elettronico, ai sensi delle disposizioni di cui al D.M. 55/2013 del Ministero dell'Economia, indicando il Codice Univoco del Comune: **9Q0H7S**. Tale informazione dovrà essere obbligatoriamente inserita nella fatturazione elettronica in corrispondenza dell'elemento del tracciato denominato "Codice Destinataro". Ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fatturazione elettronica sono disponibili all'indirizzo <http://www.fatturapa.gov.it>.

La Stazione Appaltante è altresì sottoposta alla disposizione della procedura denominata "split payment" ai sensi dell'art 17 ter del D.P.R 633/72. I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente indicato nell'apposito modulo per la tracciabilità dei pagamenti.

L'Appaltatore accetta senza condizioni la modalità di pagamento sopra richiamata, salvo diversa comunicazione al soggetto utilizzatore; in difetto di tale notificazione, esonera la Stazione Appaltante da ogni responsabilità per i versamenti eseguiti.

L'Appaltatore è tenuto a fornire tutti gli elementi necessari alla Stazione Appaltante, per poter procedere d'ufficio agli accertamenti di regolarità fiscale, previdenziale e contributiva.

Non si applica l'art. 35 comma 18 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ai sensi del combinato disposto dell'art. 142 comma 5-bis e 5- septies del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

Articolo 17 - Revisione periodica del corrispettivo

Nel corso della durata del presente appalto e del suo eventuale rinnovo (nel caso in cui la Stazione Appaltante eserciti la relativa opzione) potrà essere concessa una revisione del prezzo unitario contrattuale relativo al costo orario per una sola volta e a partire dal secondo anno di affidamento, ed a condizione che nel medesimo arco temporale vengano pubblicate dal competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali nuove tabelle relative ai costi della manodopera - in seguito alla sottoscrizione di un nuovo CCNL per il settore oggetto del presente appalto recepito ed applicato dall'Appaltatore per tutti i lavoratori impiegati per l'esecuzione - che evidenzino un costo medio orario della manodopera per i livelli di inquadramento pertinenti. In particolare la revisione potrà essere concessa nella stessa misura percentuale di quella relativa all'aumento del costo medio orario risultante

dalle tabelle ministeriali per i livelli di inquadramento pertinenti rispetto al valore di costo medio orario (assunto come riferimento per il calcolo del costo della manodopera, ai sensi dell'art 23, comma 16, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per il presente appalto).

Si ribadisce che la revisione del prezzo unitario contrattuale relativo al costo orario del personale potrà essere concessa solo ed esclusivamente al verificarsi del presupposto sopra indicato (cioè alla pubblicazione delle tabelle ministeriali e non alla mera sottoscrizione di un nuovo contratto collettivo) e potrà, al massimo, essere concessa per una sola volta per tutta la durata del presente appalto e del suo eventuale rinnovo o proroga tecnica.

Articolo 18 - Verifica di conformità del servizio

Le verifiche di conformità sono effettuate come descritto nel presente capitolato.

La Stazione Appaltante procede quindi alla verifica di conformità finale, che attesti la regolare esecuzione delle attività dell'Appaltatore svolte durante l'appalto, entro i sei mesi successivi alla chiusura del contratto. Alla scadenza contrattuale, prima di procedere allo svincolo della cauzione definitiva, nel caso non siano state riscontrate irregolarità nell'adempimento dei servizi stessi, il DEC, entro sei mesi dalla data del verbale di ultimazione del servizio, emetterà il Certificato di verifica di conformità del servizio.

Articolo 19 - Verifiche periodiche e controlli

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di eseguire verifiche periodiche sulla corretta effettuazione delle prestazioni erogate dall'Appaltatore, anche con particolare riferimento alla qualità dei servizi e alla migliore utilizzazione delle risorse; tali verifiche sono effettuate alla presenza dei responsabili dell'Appaltatore e le relative valutazioni conclusive sono espresse per iscritto e comunicate all'Appaltatore stesso.

Articolo 20 - Responsabilità

La Stazione Appaltante resta del tutto estranea ai rapporti giuridici verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dall'Appaltatore, il quale solleva la Stazione Appaltante da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo, che derivi in qualsiasi momento e modo da quanto forma oggetto del presente rapporto contrattuale, obbligandosi ad intervenire direttamente nei relativi giudizi, estromettendone la Stazione Appaltante stessa

L'Appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose provocati nello svolgimento del servizio, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Stazione Appaltante, salvi gli interventi a favore dell'Appaltatore, da parte di Società assicuratrici; nel caso in cui l'Appaltatore provi che, nella determinazione del danno, vi è concorso della Stazione Appaltante, la stessa interverrà in via solidale, fermo restando la responsabilità diretta dell'Appaltatore.

L'Appaltatore si obbliga ad osservare le disposizioni in materia previdenziale, assicurativa infortunistica e di assunzioni obbligatorie. Si obbliga in particolare ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro ed accordi integrativi vigenti.

Nell'ambito del principio generale di cooperazione, l'Appaltatore ha la responsabilità di provvedere a segnalare alla Stazione Appaltante, ogni problema sorto nell'espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici del servizio di sostegno educativo, alla realizzazione delle attività programmate, al rapporto con gli utenti ed in generale a tutto ciò che inerisce l'oggetto del presente capitolato. In tale quadro l'Appaltatore è tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

Articolo 21 – Sicurezza - Duvri

L'affidatario è tenuto, per quanto di propria competenza, ad assicurare che lo svolgimento del servizio avvenga nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo quanto disposto dal D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., anche in ottemperanza alle normative vigenti e che saranno approvate nei prossimi mesi relativamente al contrasto della diffusione del Covid-19.

E' allegato al presente capitolato speciale d'appalto il DUVRI redatto ai sensi del comma 3-ter dell'art 26 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.

Il/i soggetto/i presso il/i quale/i deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. L'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali. I costi della sicurezza per rischio da interferenza sono pari a zero, come rilevabile nel DUVRI allegato (Allegato B).

Resta in capo alla società affidataria l'obbligo di comunicare all'Ente eventuali anomalie che si dovessero verificare in corso di gestione, tali da far nascere nuovi rischi per la sicurezza oppure incrementare quelli già

esplicitati nel DUVRI.

Articolo 22 - Assicurazioni

Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi ed antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale sono a carico dell'Appaltatore, il quale ne è il solo responsabile.

L'Appaltatore risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che in relazione al lavoro prestato dal suo personale nel corso dell'espletamento del servizio ed in conseguenza del servizio medesimo potrà derivare alla Stazione Appaltante, agli utenti del servizio a terzi e a cose.

L'Appaltatore assume ogni responsabilità che derivi ai sensi di legge dall'espletamento o dal mancato espletamento del servizio appaltato. La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per qualunque danno, infortunio o altro evento pregiudizievole occorso agli utenti e/o a terzi comunque derivante dall'esecuzione o dalla mancata esecuzione del servizio: l'Appaltatore è obbligato a tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni relativa richiesta e azione che possa essere proposta nei confronti del medesimo per tali accadimenti. L'Appaltatore risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento del servizio e si impegna a sollevare la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. La Stazione Appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altri eventi pregiudizievoli che dovessero accadere nell'esecuzione del servizio al personale dell'Appaltatore.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la polizza assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo deve esplicitamente riferirsi a tutte le prestazioni dell'intero raggruppamento. Copia della polizza, debitamente quietanzata, deve essere consegnata dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore sarà tenuto a sottoscrivere, prima della stipulazione del contratto e comunque al massimo entro il giorno precedente a quello d'inizio del servizio, una polizza assicurativa cumulativa globale contro gli infortuni per ogni utente, oppure apposita appendice di estensione di polizza già in essere riferita ai rischi infortuni correlati allo svolgimento del servizio in oggetto di affidamento. I massimali previsti, per le garanzie specificate, non potranno essere inferiori a:

€ 80.000,00 per morte;

€ 120.000,00 per invalidità permanente;

€ 1.500,00 per rimborso spese mediche.

L'Appaltatore dovrà essere in possesso prima di iniziare il servizio, di una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi nella quale venga indicato che la Stazione Appaltante è considerata "terzo" a tutti gli effetti e in cui sia prevista la rinuncia al diritto di surroga, di cui all'art. 1916 del Codice Civile e conseguente rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante da parte dell'assicuratore, per i danni eventualmente causati durante l'esecuzione dell'appalto.

Si richiede quindi di stipulare o di dimostrare di avere in corso di validità idoneo contratto di assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi (Rct), comprensivo della copertura assicurativa della responsabilità civile verso prestatori d'opera dipendenti e parasubordinati (Rco) con primaria compagnia di assicurazioni.

L'anzidetta assicurazione dovrà prevedere massimali non inferiori rispettivamente a:

- Euro 3.000.000,00 per sinistro, con i limiti di Euro 2.000.000,00 per ogni persona - terzo o prestatore di lavoro, compresi parasubordinati - che abbia subito danni per morte o lesioni personali;
- Euro 1.000.000,00 per danni a cose.

L'esistenza di tale polizza non libera l'Appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

La predetta copertura assicurativa, riferita specificamente allo svolgimento di tutte le prestazioni contrattuali, esente da franchigia, deve essere operante per tutta la durata dell'appalto e per eventi manifestatisi anche dopo la scadenza del contratto, ma comunque riferibili al servizio svolto.

Le polizze assicurative dovranno essere consegnate alla Stazione Appaltante, al massimo entro il giorno precedente all'avvio del servizio, a pena di decadenza dell'appalto e conseguente incameramento della cauzione provvisoria

Articolo 23 - Garanzia fideiussoria e spese contrattuali

Le imprese partecipanti alla gara dovranno produrre una cauzione provvisoria con le caratteristiche disciplinate dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. L'Appaltatore dovrà produrre una cauzione definitiva secondo quanto prescritto all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Si precisa che la cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e sarà svincolata ad avvenuta emissione del certificato di verifica di conformità. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante.

Articolo 24 - Inadempimenti - Cause di risoluzione – Sospensione - Diritto di recesso

Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore di obblighi e condizioni contrattuali, il DEC della Stazione Appaltante inoltrerà apposita diffida ad adempiere, assegnando un termine non superiore alle 24 ore. Tale termine decorre dal ricevimento della diffida da parte dell'Appaltatore.

Decorso inutilmente il termine prefissato, fermo restando il suo diritto all'applicazione delle penalità convenzionalmente stabilite, la Stazione Appaltante potrà ordinare all'Appaltatore l'immediata sospensione del servizio, facendo salva l'automatica risoluzione di diritto del contratto nei seguenti casi:

- per mancato rispetto del termine come sopra prefissato, eccetto i casi di comprovata ed accertata forza maggiore, o per i fatti assolutamente non imputabili all'Appaltatore;
- per gravi e reiterati inadempimenti nell'espletamento del servizio;
- per il venir meno dei requisiti richiesti dal bando per l'ammissione alla gara;
- per il caso di accertate violazioni dei diritti degli utenti e di pratiche lesive della libertà e della dignità personale.

E' fatto salvo il diritto di recesso della Stazione Appaltante per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, senza onere di alcun indennizzo, salvo che il servizio prestato.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nei seguenti casi:

- a) violazione di leggi, norme, regolamenti in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori impiegati nel servizio o di ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- b) gravi e frequenti violazioni degli obblighi contrattuali, compreso quanto offerto in sede di gara, o abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio della Stazione Appaltante, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso;
- c) ingiustificata sospensione di tutto o di parte del servizio oggetto dell'appalto;
- d) mancata osservanza del divieto di cessione del contratto;
- e) violazione delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- f) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
- g) comminazione in un anno di sanzioni pecuniarie per un ammontare pari ad almeno Euro 5.000,00;
- h) frode nell'esecuzione del servizio;
- i) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio appaltato;
- j) mancata tempestiva ricostituzione della cauzione definitiva qualora escussa nei termini di legge o del presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- k) per ogni altra inadempienza, così come disposto dall'art 1453 del Codice Civile.

Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Stazione Appaltante, in forma di lettera raccomandata. Nei casi di risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore, si procederà con diffida ad adempiere entro un congruo termine, comunque non superiore a quindici giorni, decorsi i quali il contratto si intenderà risolto di diritto. Qualora, senza giustificato motivo e/o giusta causa, l'Appaltatore dovesse risolvere il contratto prima della scadenza convenuta, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione provvisoria dei servizi ad altra ditta, fino alla scadenza naturale del contratto, sarà a carico dell'Appaltatore. Ai sensi e per gli effetti dell'art.110 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione del servizio.

Si applica in materia di sospensione, per quanto compatibile, l'articolo 107 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

La Stazione Appaltante, sulla base della diminuzione dell'attività o di modifiche istituzionali dell'Ente si riserva il diritto di recesso ai sensi dell'art .1373 del Codice Civile.

Articolo 25 - Penalità

In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, l'Appaltatore – oltre all'obbligo di ovviare, nel termine stabilito dal DEC o suo delegato, all'inadempimento contestatogli e di provvedere al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dalla Stazione Appaltante e/o da privati a causa del suddetto inadempimento - è tenuto al pagamento di una penale.

L'ammontare della penale, secondo la gravità dell'inadempienza, è stabilito tra un minimo di Euro 100,00 ed un massimo di Euro 1.500,00 per ciascun episodio contestato, ad eccezione delle violazioni sotto specificate per le quali sono previste le penali nell'ammontare indicato:

- mancata sostituzione di un educatore nei termini e nel rispetto delle modalità previste all'art. 8 in € 1.000,00 per ogni giorno per ogni evento;
- per mancato rispetto degli orari di servizio € 300,00 per ogni evento;
- mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione dell'assenza dell'alunno € 300,00 per ogni evento;
- per ogni giornata di erogazione del servizio con personale non idoneo per mancanza dei requisiti previsti all'art. 4 del presente capitolato € 500,00 per ogni evento;
- mancata sostituzione di un educatore a richiesta della Stazione Appaltante nel caso di accertata inadeguatezza dello stesso nello svolgimento delle attività affidate € 1.500,00 ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi concordati;
- comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli utenti e delle relative famiglie, accertato a seguito di procedimento di cui sia garantito il contraddittorio da € 100,00 a € 1.500,00 per singolo evento, secondo la gravità, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento.

Si precisa che quanto offerto dall'Appaltatore in sede di gara costituirà obbligo contrattuale, pertanto, in caso di mancato rispetto anche di uno solo degli elementi che in sede di valutazione dell'offerta tecnica, hanno portato all'acquisizione di punteggi sarà comminata una penale fino ad Euro 1.500,00 per ogni inadempimento riscontrato e sarà intimato il ripristino delle condizioni contrattuali entro il termine di 3 giorni lavorativi dalla richiesta, fatto salvo in ogni caso quanto prescritto all'art 24 per la risoluzione contrattuale. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo la comminazione in un anno di sanzioni pecuniarie per un ammontare pari ad almeno Euro 5.000,00.

L'applicazione della penale deve essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento, a mezzo di comunicazione inviata via PEC. L'Appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

Le controdeduzioni saranno valutate dal DEC. L'applicazione delle penalità come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa della Stazione Appaltante nei confronti dell'Appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'Appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempimento. La quota relativa alla penale sarà escussa dalla cauzione definitiva e, qualora incapiente, decurtata da quanto dovuto in sede della prima liquidazione utile. In caso di escussione della cauzione l'impresa dovrà provvedere all'immediata reintegrazione della cauzione definitiva stessa, pena in difetto, la risoluzione del contratto.

Articolo 26 - Cessione del contratto e cessione dei crediti maturati in relazione all'esecuzione del contratto

Il contratto relativo al presente Capitolato Speciale d'Appalto non può essere ceduto dall'Appaltatore, neanche parzialmente, a pena di nullità. In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto con l'Appaltatore deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile con diritto alla rifusione non solo di ogni eventuale danno ma con la conseguente perdita della cauzione, previo il semplice accertamento del fatto. Sono fatte salve le previsioni di cui all'art. 106 comma 1 lettera d) punto 2) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. La cessione del credito è disciplinata dall'art. 106 comma 13 del medesimo Decreto Legislativo.

Art. 27 - Subappalto

La ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato.

Ai sensi dell'art. 105, comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. senza l'autorizzazione dell'amministrazione è vietato alla ditta aggiudicataria cedere in subappalto l'esecuzione del servizio assunto. Il subappalto senza il consenso del comune committente fa sorgere all'amministrazione il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

Il ricorso al subappalto, autorizzato, è ammesso nei limiti, nei modi e nei termini di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: l'eventuale subappalto non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto (si richiamano il comunicato ANAC del 23/10/2019 e l'atto di segnalazione n. 8 del 13/11/2019).

Art. 28 - Esecuzione in danno

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare a terzi, eventualmente risultanti dalla graduatoria predisposta in sede di gara ove presenti, l'effettuazione di servizi per qualsiasi motivo non resi dall'Appaltatore, nel caso in cui questo non comporti risoluzione del contratto, con addebito dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di quanto previsto all'art 25 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 29 - Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione al contratto sarà competente il Foro di Ravenna. È esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 30 - Spese

Tutte le spese e gli oneri inerenti e conseguenti l'aggiudicazione dell'appalto ed il relativo contratto, ivi incluse tasse ed imposte, con esclusione dell'IVA, che potessero colpire a qualsiasi titolo il contratto o il soggetto medesimo sono a carico dell'Appaltatore.

Art. 31 - Obblighi in tema di tracciabilità

L'Appaltatore è tenuto ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. La Stazione Appaltante verifica, in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto, costituisce, ai sensi dell'art 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., causa di risoluzione del relativo contratto.

Art. 32 - Norma di rinvio

Il presente capitolato attiene ad un servizio compreso nell'allegato IX del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, si fa rinvio al bando e disciplinare di gara, al Codice Civile, al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché alle norme speciali vigenti in materia di pubblici servizi.

L'Appaltatore è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

L'Appaltatore si obbliga inoltre ad ottemperare alle normative vigenti e a quelle che saranno approvate nel futuro relativamente al contrasto della diffusione del Covid-19, anche qualora queste dovessero comportare modifiche alle modalità di esecuzione del servizio. L'Appaltatore dichiara di accettare tali modifiche così come richieste dalla Stazione Appaltante in ottemperanza alle normative vigenti.

Art. 33 - Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip

La Stazione Appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni CONSIP che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione e fissando un preavviso non inferiore a 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Allegato A): DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Allegato B): DUVRI

CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI CON DISABILITÀ NELLE SCUOLE E PER LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO NEL PERIODO ESTIVO E EXTRASCOLASTICO - PERIODO DAL 01.09.2020 AL 31.08.2022

“DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI”
(ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 8 e dell'art. 28 del Regolamento Europeo 679/2016)

Nell'ambito del servizio oggetto del capitolato sopra citato l'aggiudicatario effettuerà trattamento di dati rispetto ai quali la Stazione Appaltante risulta Titolare del trattamento (di seguito “Titolare”).

Con la stipula del Contratto d'appalto, l'aggiudicatario dovrà pertanto intendersi designato quale responsabile del trattamento di tali dati effettuato, con o senza strumenti elettronici o comunque automatizzati o comunque diversi, per quanto sia strettamente necessario alla corretta esecuzione dei servizi e al rispetto degli obblighi contrattuali di cui al capitolato

L'Aggiudicatario, in qualità di Responsabile del trattamento (di seguito anche “Responsabile”), operando nell'ambito dei principi stabiliti dal Regolamento Europeo 679/2016 (di seguito anche “Regolamento”), ai sensi dell'art. 28 dello stesso deve svolgere l'attività sopra indicata attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare con il presente documento.

Natura e finalità del trattamento

Il Responsabile deve trattare i dati personali soltanto su istruzione del Titolare del trattamento.

Il trattamento dei dati deve essere effettuato solo per le finalità connesse allo svolgimento delle attività oggetto del capitolato, nei limiti temporali strettamente connessi allo stesso, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione, nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del Regolamento. I sistemi informatici predisposti e/o impiegati dal Responsabile devono adottare una logica improntata al rispetto dei medesimi principi. A tal proposito si intende che, con la sottoscrizione del contratto d'appalto, l'aggiudicatario dichiara e certifica che i propri sistemi e la propria organizzazione è improntata al più stretto rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Categorie di interessati e tipologie di dati personali

Le categorie di interessati i cui dati sono oggetto di trattamento in relazione allo svolgimento delle attività oggetto del Capitolato, sono le persone che si rivolgono al servizio sia direttamente che per il tramite di familiari o altre persone comunque nell'interesse dei destinatari stessi.

In particolare, le categorie di dati personali oggetto di trattamento potranno essere dati anagrafici, sanitari, economici, giudiziari.

Istruzioni per il Responsabile

Il Responsabile deve adottare tutte le cautele necessarie affinché il trattamento dei dati personali avvenga nel pieno rispetto della dignità dell'Interessato.

È vietata la diffusione e la comunicazione di dati personali. Il Responsabile si impegna a non divulgare, diffondere, trasmettere e comunicare i dati la cui titolarità è riconducibile alla Stazione Appaltante, nella piena consapevolezza che i dati rimarranno sempre e comunque di competenza esclusiva dello stesso Titolare e, pertanto, non potranno essere venduti, ceduti o comunicati, in tutto o in parte, ad altri soggetti.

Il Responsabile si impegna, anche per conto dei propri amministratori, dirigenti, dipendenti e terzi ausiliari, a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del Contratto, notizie di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione delle proprie obbligazioni nonché a non eseguire, e non consentire che altri soggetti eseguano, copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere di documenti di cui siano venute in possesso in ragione del Contratto. Il Responsabile s'impegna, altresì, a non duplicare i dati resi disponibili, a non creare autonome banche dati e, comunque, a non porre in essere trattamenti non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l'accesso ai dati.

Il Responsabile deve comunicare immediatamente al Titolare ogni eventuale nuovo trattamento da intraprendere nel proprio settore di competenza, provvedendo alle necessarie formalità di legge.

Il Responsabile deve collaborare con il Titolare nella gestione delle istanze di esercizio dei diritti da parte degli Interessati che siano state rivolte al Titolare. In particolare il Responsabile si impegna a collaborare e a predisporre le misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito, nel più breve tempo possibile, alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al Capo III del Regolamento (artt. 12-23). I

Il Responsabile deve segnalare tempestivamente al Titolare eventuali reclami e/o richieste da parte degli interessati.

Il Responsabile deve, inoltre, avvisare immediatamente il Titolare in caso di ispezioni, richieste di informazioni e/o di documentazione da parte dell'Autorità di Controllo e/o dall'Autorità giudiziaria che coinvolgano i dati oggetto della presente designazione, fornendo al Titolare il supporto eventualmente richiesto.

Parimenti, il Responsabile deve collaborare con il Titolare per garantire l'osservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti che l'Autorità di Controllo dovesse assumere a seguito di ispezioni o reclami e per porre in essere tutto quanto in essi disposto.

In ogni caso il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti del Regolamento e a consentire e coadiuvare le attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto da questi autorizzato.

Qualora il Responsabile ritenga che un'istruzione impartita dal Titolare sia posta in violazione del Regolamento o di altra disposizione nazionale e/o dell'Unione relativa alla protezione dei dati personali, ne da immediata comunicazione al Titolare.

Sicurezza del trattamento

Il Responsabile deve predisporre, organizzare e gestire i sistemi informatici, nel quale risiedono i dati affidati dal Titolare attenendosi alle disposizioni impartite dal Titolare del trattamento, ivi comprese quelle in tema di sicurezza.

Il Responsabile deve inoltre coadiuvare il Titolare adottando tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, il Responsabile dovrà tener conto dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Più nello specifico, ancorché a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Responsabile deve:

- a) adottare adeguati programmi antivirus, firewall, anti-spyware, anti-spam ed altri strumenti software o hardware atti a garantire la massima sicurezza ;
- b) adottare tutti i provvedimenti necessari ad evitare la perdita o la distruzione, anche solo accidentale, dei dati e provvedere al ricovero periodico (giornaliero) degli stessi con copie di back-up, vigilando sulle procedure attivate in struttura; ;
- c) adottare adeguate e preventive misure contro i rischi di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito.

Il Responsabile deve informare tempestivamente il Titolare di qualunque fatto e/o atto che a suo giudizio possa compromettere la sicurezza dei dati e evidenziando gli interventi che ritiene necessari.

Il Responsabile deve, in ogni caso, procedere ad un controllo periodico sui rischi effettivi e sulla efficacia delle contromisure adottate e deve relazionare annualmente per iscritto al Titolare sulle misure di sicurezza adottate.

Il Responsabile deve fornire al Titolare tutte le informazioni necessarie alla corretta compilazione del Registro dei trattamenti tenuto dal Titolare e, qualora sia previsto dalla normativa, si impegna a tenere ed aggiornare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolto per conto del Titolare e contenente tutte le informazioni indicate dall'art. 30 del Regolamento.

Il Responsabile è a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste le sanzioni di cui agli artt. 83 e 84 del Regolamento, salvo altre. Qualora il Responsabile dovesse porre in essere una qualche violazione di qualsiasi genere, lo stesso risponderà personalmente per un importo pari alla sanzione che il Titolare dovesse aver subito a causa del suo comportamento, nonché per il danno causato qualora non abbia adempiuto agli obblighi previsti dal Regolamento, o da altra fonte normativa, o abbia agito in modo difforme alle istruzioni impartite dal Titolare con il presente documento.

Data breach

In caso di qualsivoglia violazione dei dati personali, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento, il Responsabile deve informare, senza ingiustificato ritardo, il Titolare non appena sia venuto a conoscenza della violazione, in modo da consentire al Titolare di rispettare le tempistiche indicate nel Regolamento, agli articoli citati, per la notifica alle Autorità di controllo e, nei casi previsti dalla norma, agli interessati.

Il Responsabile deve fornire a mezzo PEC al Titolare tutte le informazioni necessarie all'assolvimento dei suddetti obblighi di notifica,

Il Responsabile deve inoltre fornire al Titolare tutte le informazioni che consentano a quest'ultimo di assolvere all'obbligo di documentare qualsiasi violazione dei dati personali . Tale documentazione consente all'Autorità di controllo di verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento.

Il Responsabile si impegna a predisporre:

idonei piani di formazione per i soggetti autorizzati al trattamento dei dati, fornendo loro appropriate istruzioni sul comportamento da tenere per la prevenzione e la gestione di eventuali violazioni dei dati;

adeguate procedure che, in caso di violazione dei dati, garantiscano la continuità operativa aziendale e il ripristino dei dati.

Persone autorizzate al trattamento e Amministratore di Sistema

Il Responsabile deve nominare per iscritto i soggetti che, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento, sotto l'autorità diretta del Responsabile, sono autorizzati al trattamento dei dati personali e, in caso di necessità, l'Amministratore di Sistema, trasmettendo poi al Titolare copia di tali atti.

Il Responsabile deve definire regole e modelli di comportamento che assicurino il rispetto delle istruzioni impartite con il capitolato anche da parte dei soggetti autorizzati al trattamento che agiscono sotto la sua autorità e che abbiano accesso a dati personali. Il Responsabile deve inoltre garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza, anche per il periodo successivo al termine del loro rapporto di lavoro con il Responsabile.

Il Responsabile è tenuto altresì a vigilare sull'osservanza delle istruzioni impartite da parte dei soggetti autorizzati al trattamento della cui opera si avvale nonché degli Amministratori di Sistema.

Il Responsabile deve conservare copia dell'elenco dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali, degli Amministratori di Sistema e trasmettere lo stesso al Titolare.

Il Responsabile si impegna a fornire ai soggetti indicati, un'adeguata formazione sugli obblighi imposti dalla legge e sulle misure di sicurezza.

Designazione di eventuali ulteriori Responsabili (Sub-Responsabili)

Il Titolare autorizza il Responsabile ad avvalersi di ulteriori responsabili (sub-responsabili) del trattamento per l'esecuzione delle attività oggetto del Capitolato che comporta trattamento dei dati personali per conto del Titolare. L'eventuale nomina deve essere comunicata al Titolare del trattamento a mezzo PEC. Il Titolare ha il diritto di opporsi in ogni momento alla designazione del Sub-Responsabile.

La designazione di ulteriori responsabili deve avvenire, per iscritto, mediante un contratto o un altro atto giuridico che imponga al soggetto nominato gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente documento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti richiesti dal Regolamento.

Il Responsabile dichiara di essere a conoscenza del fatto che qualora l'altro responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

Durata della nomina

La designazione di cui al presente documento e la conseguente autorizzazione al trattamento dei dati per conto del Titolare è condizionata, per oggetto e durata, al Contratto e si intenderà revocata di diritto contestualmente alla sua scadenza, anche se per qualsiasi motivo anticipata. In tal caso nessun trattamento sarà più consentito al Responsabile che pertanto dovrà cancellare irreversibilmente ogni dato dai propri sistemi elettronici e/o archivi cartacei e da qualsiasi altro supporto, previa consegna di copia integrale del tutto al Titolare. Sono fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.

Alla cessazione, per qualsiasi causa essa sia intervenuta, della nomina, il Responsabile sarà, comunque, vincolato al rispetto della riservatezza dei dati personali e alla loro protezione.

Ulteriori disposizioni

Il Titolare si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento le istruzioni impartite al Responsabile dandone comunicazione scritta.

Il Titolare ha diritto di poter svolgere, anche per il tramite di terzi, attività ispettiva sul rispetto delle istruzioni impartite, dei compiti assegnati e della normativa, anche presso le sedi (anche solo operative) del Responsabile e dei Sub-Responsabili. Il Responsabile acconsente sin d'ora e collabora alle attività ispettive. A tal fine il Responsabile si obbliga ad ottenere le necessarie autorizzazioni anche dai suoi eventuali fornitori e/o Sub-Responsabili.

Il Responsabile si impegna a documentare con cadenza annuale il possesso delle garanzie necessarie per il trattamento dei dati personali. A tal fine il Responsabile invia una PEC al Titolare allegando quanto necessario.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Nessun onere economico sarà richiesto al Titolare con riferimento alle attività illustrate nel presente documento (o comunque ad esse collegate o da esse derivanti) o da compiersi nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla normativa applicabile.

COMUNE DI RUSSI

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI
RISCHI DA INTERFERENZE
D.U.V.R.I.
(Art. 26 del D.Lgs 81/08)**

**SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI CON DISABILITÀ NELLE SCUOLE E
PER LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO NEL PERIODO ESTIVO E EXTRASCOLASTICO**

– PERIODO DAL 01/09/2020 AL 31/08/2022

Premessa

Il presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze preliminare, detto DUVRI, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 26 comma 3 e 5, contiene le misure di prevenzione da adottare al fine di eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dall'impresa aggiudicataria e quelle svolte dai lavoratori presenti nel medesimo luogo di lavoro presso cui l'impresa aggiudicataria dovrà fornire i servizi oggetto di gara.

Il DUVRI, successivamente all'aggiudicazione del bando, verrà sottoscritto dal Comune di Russi, dall'impresa aggiudicataria. L'Impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, potrà presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro sulla base della propria esperienza.

Nello caso specifico del presente DUVRI, il committente non coincide col datore di lavoro dei luoghi presso i quali si svolgerà l'appalto, pertanto il presente documento, ai sensi dell'articolo 3-ter del D.Lgs. 81/2008, contiene una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale dovrà essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, dovrà integrare il documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto.

Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio, si renda necessario apportare varianti al contratto, così come indicato nella circolare del ministero del lavoro n. 24 del 14/11/2007, il Comune di Russi procederà all'aggiornamento del DUVRI.

Il DUVRI infatti, come ripreso nella determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, non può considerarsi un documento "statico", ma necessariamente "dinamico", per cui la valutazione dei rischi effettuata prima dell'espletamento dell'appalto deve essere aggiornata in caso di situazioni mutate, quali l'intervento di nuovi subappalti o di forniture e di pose in opera, ovvero in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo rese necessarie nel corso dell'esecuzione dell'appalto e incidenti sulle modalità realizzative del servizio.

Nel DUVRI vengono riportate solo le misure ed i costi per eliminare i rischi derivanti dalle possibili interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione (anche verso gli utenti), sono quindi escluse le misure atte ad eliminare i rischi propri derivanti dall'attività delle singole imprese appaltatrici.

Tali imprese dovranno dimostrare di ottemperare a tutti gli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08 (valutazione dei rischi, informazione, formazione, addestramento, utilizzo DPI, presidi medicali, ecc), e consegnare all'amministrazione comunale, prima dell'inizio dei lavori, il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e, qualora fosse necessario per la tipologia dell'intervento, il Piano Sostitutivo di Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 163/06 art. 131.

Il DUVRI costituisce specifica tecnica al bando di gara ai sensi dell'art. 68 e dell'allegato VIII del D.Lgs. 163/2006.

Azienda committente

Ragione Sociale	COMUNE DI RUSSI
Sede	Piazza Farini n. 1
C.F. e P.I.	00246880397
Tel.	0544/587611
Fax	0544/582126
Datore di Lavoro Committente	Valentina Palli
Responsabile dei Lavori Committente	Sonia Stampa

Impresa appaltatrice (da compilare ad appalto aggiudicato)

Impresa aggiudicataria:	
Sede legale	
Recapito telefonico	
Rappresentante legale	
Datore di lavoro	
RSPP	
Medico competente	
RLS	

Attività e luoghi oggetto dell'appalto

I servizi riguardano la gestione complessiva del Servizio di Integrazione prescolastica, scolastica ed extrascolastica degli alunni e degli studenti con disabilità, certificati ai sensi della Legge 104/1992 e della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna 4/2008, residenti nel Comune di Russi.

I servizi si svolgeranno presso:

- nido d'infanzia comunale e scuola dell'infanzia statale;
- scuola statale primaria e secondaria di primo grado dell'I.C. Baccarini;
- scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e di formazione professionale dei Comuni limitrofi;
- centri ricreativi estivi del Comune di Russi e centro ricreativo invernale Paradiso.

Affidamento del servizio

Il datore di lavoro committente provvederà alla verifica, come previsto dall'art. 26 del DLgs 9 aprile 2008, n.81, dell'idoneità tecnico - professionale delle imprese appaltatrici, in relazione ai lavori / servizi affidati in appalto ed eventualmente in subappalto.

Descrizione del servizio

Si veda il capitolato

Informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare le imprese appaltatrici, sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dal committente, sulle misure generali di sicurezza

I lavoratori dell'impresa appaltatrice sono tenuti ad utilizzare i DPI necessari per la protezione dai rischi specifici derivanti dalle attività da essi svolte.

Le imprese appaltatrici sono tenuti, nello svolgimento delle attività oggetto del presente affidamento, a:

- mantenere sempre libere tutte le vie di circolazione pedonali;
- mantenere sempre sgombre le vie di esodo e le porte ivi installate, su entrambi i lati (interno e esterno all'edificio);
- mantenere sempre libero l'accesso ai dispositivi antincendio e primo soccorso;
- mantenere visibile la segnaletica di sicurezza;
- mantenere distinti i propri materiali / attrezzature da quelli del Comune o di altri soggetti;
- mantenere immagazzinati i propri materiali in modo stabile ed ordinato;
- segnalare eventuali pericoli presenti nel luogo di lavoro derivanti dalle attività in corso di svolgimento.

I lavoratori delle imprese appaltatrici, dovranno essere muniti di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; i lavoratori dovranno tenere sempre esposta la suddetta tessera di riconoscimento.

L'impresa appaltatrice si impegna a rispettare i seguenti obblighi e divieti:

- divieto di inizio dei lavori in assenza di specifico verbale di consegna dei locali, delle attrezzature e degli arredi;
- divieto di fumo e di utilizzo di fiamme libere all'interno dei locali;
- divieto di fumo, utilizzo fiamme libere, produzione scintille o altre fonti di innesco in prossimità di sostanze infiammabili, anche se in tubazioni o recipienti chiusi, o in aree a rischio di esplosione;
- divieto di introduzione e consumo di bevande alcoliche e superalcoliche;
- divieto di esecuzione di lavorazioni su impianti elettrici in tensione o in prossimità di impianti elettrici in tensione,;
- divieto di rimozione o manomissione di qualunque genere dei dispositivi di sicurezza e/o delle protezioni installate su impianti o macchine ed in generale divieto di modifica, di qualsiasi genere, a macchine ed impianti senza preventiva autorizzazione del committente;
- divieto di esecuzione, di propria iniziativa, di manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere la sicurezza propria e di altre persone;
- obbligo di rispetto dei divieti e delle prescrizioni della segnaletica di sicurezza;
- obbligo di impiego di attrezzature di lavoro rispondenti alle vigenti prescrizioni legislative.
- obbligo di mantenere in locali non accessibili all'utenza tutte le sostanze ed i preparati chimici, sia pericolosi, sia non pericolosi.

All'interno della struttura sono installati i presidi antincendio e di salvataggio / evacuazione riportati nelle planimetrie di emergenza esposte all'interno della struttura stessa. Attenersi alle indicazioni presenti sulla planimetria e/o nel piano di emergenza consegnato, per l'evacuazione e la gestione delle situazioni di emergenza.

Valutazione rischi interferenze

Si riportano di seguito le interferenze individuate e le misure tecnico-organizzative volte alla eliminazione delle stesse.

Tali interferenze sono state individuate dal Datore di Lavoro dell'azienda committente, o da un suo delegato, in accordo con il/i Datore/i di Lavoro della/e azienda/e appaltatrice/i.

Si precisa che tale valutazione e le relative misure di prevenzione e protezione riguardano unicamente i rischi legati alle interferenze, mentre ogni impresa appaltatrice resta responsabile dell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione da parte dei propri dipendenti in relazione alla propria specifica attività e dovrà di conseguenza attrezzarsi, predisponendo nei locali in cui opera anche di mezzi di estinzione incendi e cassetta di pronto soccorso.

Si precisa, inoltre, che al Datore di Lavoro dell'impresa appaltatrice spetta anche l'obbligo della vigilanza sull'adozione delle misure individuate per l'eliminazione delle interferenze da parte dei suoi dipendenti e delle ditte in subappalto.

La significatività dei rischi da interferenze è valutata secondo la formula:

$$RI = gR \times pI$$

dove:

RI = rischio da interferenza;

gR = gravità del rischio introdotto da uno o più soggetti coinvolti nella interferenza e/o nella sovrapposizione

pI = probabilità che si verifichi una interferenza e/o sovrapposizione tra uno o più soggetti

L'indice di gravità del rischio (**gR**) può assumere i seguenti valori:

Val	Liv	Definizione
1	Lieve	Un'impresa o un singolo lavoratore autonomo utilizzano unicamente utensileria manuale operando a livello del piano di calpestio
2	Medio	Un'impresa o un singolo lavoratore autonomo utilizzano unicamente utensileria manuale operando in quota (modeste opere provvisorie, tra battelli, scale a pioli, ecc.)
3	Grave	Un'impresa o un singolo lavoratore autonomi introducono rischi tali da obbligare terzi a utilizzare DPI
4	Molto grave	Un'impresa o un singolo lavoratore autonomo introducono rischi tali da obbligare terzi a predisporre misure di protezione collettiva

L'indice di probabilità di interferenza (**pI**) può assumere i seguenti valori:

Val	Liv	Definizione
1	Improb	Le lavorazioni si svolgono in un'area confinata o transennata dove opera una sola impresa o un singolo lavoratore autonomo. In quell'area non sono previste altre attività oltre a quelle in corso
2	Poco prob.	Un'unica impresa o un singolo lavoratore autonomo sta lavorando in una propria area osservando una distanza di sicurezza da un'altra area occupata da

Val	Liv	Definizione
		terzi
3	Prob.	Più imprese o lavoratori autonomi devono intervenire sequenzialmente (quindi in tempi diversi) nella stessa area per portare a termine un'opera nel suo complesso
4	Molto prob.	Più imprese o lavoratori autonomi operano nella stessa area per portare a termine un'opera nel suo complesso

Di conseguenza il rischio da interferenze (RI) può assumere valori che vanno da 1 a 16 e che possono essere così classificati

Val	Liv	Definizione
1÷3	Trascurabile	Rischi potenziali sufficientemente sotto controllo. Possibili azioni migliorative da valutare in fase di programmazione
4÷6	Lieve	Verificare che i rischi potenziali siano sotto controllo. Promuovere azioni migliorative e/o correttive da programmare nel tempo
8÷9	Alto	Effettuare miglioramenti su gR o su pI . Promuovere azioni migliorative e/o correttive da programmare nel medio termine in funzione della durata dell'attività
12÷16	Molto alto	Effettuare miglioramenti immediati su gR o su pI . Promuovere azioni correttive immediate

Attività eseguita	Soggetti interessati	Area	Rischi interferenti	gR	pI	RI	Misure di prevenzione e protezione
Tutte le attività svolte all'interno della struttura	Tutti i soggetti presenti	Tutta la struttura	Interventi che a causa di rumori molesti di attrezzature di lavoro o di comportamenti o atteggiamenti assunti potrebbero recare disturbo alle attività altrui	2	2	4	Non effettuare interventi in totale autonomia, ma coordinarsi prima dell'effettuazione dell'intervento con il Responsabile/Coordinatore della struttura che gestisce in loco, per coordinare tempistiche e modalità esecutive
Pulizie Manutenzioni ordinarie e straordinarie	Tutti i soggetti presenti	Tutta la struttura	Cadute in piano per scivolamento su superfici bagnate	2	2	4	Segnalazioni delle superfici di transito che risultano bagnate e quindi a rischio di scivolamento. Modalità organizzative tese ad eliminare qualsiasi rischio
Gestione delle emergenze	Tutti i soggetti presenti	Tutta la struttura	Incendi, allagamenti, crolli, infortuni	3	2	6	Seguire le indicazioni fornite dagli addetti all'emergenza Divieto di ostruire le vie di emergenza con materiali in deposito temporaneo
Rischio biologico derivante dall'emergenza Covid-19	Tutti i soggetti presenti	Tutta la struttura	Possibilità di contagio da parte del virus SARS-CoV-2	2	2	4	Applicazione delle misure precauzionali come previsto dai Protocolli nazionali alla data di esecuzione del contratto

GESTIONE DEGLI INCIDENTI E DELLE EMERGENZE

All'interno della struttura è organizzato il servizio di gestione dell'emergenza. E' comunque fatto obbligo di segnalare il verificarsi di qualsiasi evento di emergenza al personale presente.

All'interno della struttura è presente un telefono per l'emergenza e del personale deputato al suo utilizzo.

All'interno dei locali le uscite di emergenza e i relativi percorsi sono chiaramente indicati, come da normativa vigente.

Si pregano tutti i dipendenti delle ditte appaltatrici di seguire scrupolosamente le seguenti istruzioni di emergenza:

- Al segnale di evacuazione è fatto obbligo di allontanarsi tempestivamente dal posto seguendo le istruzioni degli addetti del gruppo delle emergenze;
- Durante l'evacuazione non urlare, non correre, non spingere il vicino e mantenere la calma;
- Non portare con sé oggetti ingombranti;
- Appena lasciato lo stabile, recarsi al punto di raccolta esterno segnalato nelle planimetrie e non intralciare gli accessi allo stabile;
- Non tornare indietro per nessun motivo, senza specifica autorizzazione.

Stima dei costi interferenziali per la sicurezza

Dalle valutazioni svolte, non si evidenzia la necessità di accorgimenti aggiuntivi connessi alle interferenze con altre attività, oltre alle normali misure di sicurezza previste per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto. I costi della sicurezza per rischio da interferenza sono pari a zero.

Sono esclusi i costi per la sicurezza derivanti dal rischio per la gestione dell'emergenza Covid-19, a carico dell'impresa appaltatrice, in base alle misure precauzionali richieste dai Protocolli nazionali in vigore alla data di esecuzione del contratto.

Firma del documento

Data	
<i>Firma del committente</i>	
<i>Firma del datore di lavoro (Dirigente Scolastico)</i>	
<i>Firma del datore di lavoro dell'impresa appaltatrice</i>	
<i>titolare del contratto</i>	